



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE  
Il Giudice Avv. Valter Vavalle

**Udienza 13 luglio 2020**

**visti gli atti delle cause:**

**nnrr. 8591/2018 R.G. – 9964/2019 R.G. – 8993/2019 R.G. – 4907/2018 R.G. – 129/2019 R.G. – 7606/2018 R.G. – 3587/2017 R.G. – 4816/2019 – 8451/2018 R.G. – 3479/2019 R.G. – 2882/2016 R.G. Ex Maglie – 702/2017 R.G. Ex Maglie – 3072/2020 R.G. – 7346/2019 R.G. – 9205/2019 R.G..**

preso atto dei provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di Appello di Lecce e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce in materia di “Covid-19”;

preso atto del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020, n. 27, ulteriormente modificata con D.L. 30/04/2020, n. 28;

preso atto del “Protocollo d’Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi al Tribunale” ed il “Protocollo d’Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi agli Uffici dei Giudici di Pace” rispettivamente sottoscritti in data 05/05/2020 ed in data 06/05/2020 dal Presidente del Tribunale di Lecce, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e dal Presidente del COA di Lecce;

tenuto conto che le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa per le udienze civili dinanzi al Tribunale devono intendersi applicabili anche per la gestione delle udienze civili dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace, ove compatibili;

visto l’art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

ritenuta l’opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell’udienza mediante lo scambio ed il deposito di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto

dispone

la trattazione dell’**udienza del 13 luglio 2020 in modalità scritta** ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

invita

i procuratori delle parti:

a depositare a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l’indirizzo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, previo scambio con gli ulteriori procuratori delle parti a mezzo p.e.c. (posta

elettronica certificata) presso cui si è dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, almeno **10 giorni prima** della predetta udienza le “note di trattazione scritta” contenenti le proprie conclusioni definitive, con espressa manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

a depositare a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, previo scambio con gli ulteriori procuratori delle parti a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso cui si è dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, almeno **10 giorni prima** della predetta udienza la “comparsa conclusionale”;

ad allegare alle note di trattazione scritta ed alle comparsate conclusionali per quanto di spettanza, prova del predetto scambio a mezzo p.e.c., preavvertendo che in difetto si disporrà il rinvio dell'udienza, stante la mancanza di prova dell'instaurazione del contraddittorio sui predetti atti;

a depositare a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, previo scambio con gli ulteriori procuratori delle parti a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso cui si è dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, almeno **un giorno prima** della predetta udienza le “note di trattazione scritta di replica” contenenti brevi deduzioni di replica;

ad allegare alle note di trattazione scritta di replica per quanto di spettanza, prova del predetto scambio a mezzo p.e.c., preavvertendo che in difetto si disporrà il rinvio dell'udienza, stante la mancanza di prova dell'instaurazione del contraddittorio sul predetto atto;

riserva

all'esito l'adozione di ogni opportuno provvedimento decisorio;

avverte

che, in difetto del deposito delle predette “note di trattazione scritta”, l'inerzia delle parti sarà interpretata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti;

avverte

che si potrà procedere alla trattazione della discussione in modalità ordinaria in presenza ove pervenga richiesta congiunta almeno quattro giorni liberi prima della predetta udienza a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce.

Dà mandato alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito alle parti costituite nel termine non inferiore a quindici giorni prima della predetta udienza.

Dispone che del presente provvedimento si dia massima diffusione mediante affissione alla porta della cancelleria e dell'aula di udienza normalmente assegnata nonché mediante trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

Lecce, 29 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria  
Lecce, ... 29 GIU 2020  
L'Assistente Giudiziario  
Dr. Luigi Caragni

Il Giudice  
Avv. Valter Nava

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice Avv. Valter Vavalle

**Comunicazione per la trattazione delle cause civili**

-visto l'art. 83, D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020, n. 27, ulteriormente modificata con D.L. 30/04/2020, n. 28;

-visti il "Protocollo d'Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi al Tribunale" ed il "Protocollo d'Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi agli Uffici dei Giudici di Pace" rispettivamente sottoscritti in data 05/05/2020 ed in data 06/05/2020 dal Presidente del Tribunale di Lecce, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e dal Presidente del COA di Lecce;

-tenuto conto che in entrambi i protocolli d'intesa è convenuto che sino al 31 luglio 2020 la modalità di trattazione delle udienze che deve essere preferibilmente adottata sia quella c.d. "cartolare";

-considerato che le linee guida adottate per la fissazione e trattazione delle udienze innanzi indicate non precludono comunque al giudice la valutazione in concreto sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori;

-rilevato che la finalità dei predetti protocolli di intesa è quella di riconoscere una ripresa graduale dell'attività giudiziaria che, pur nel rispetto dell'esigenza di tutela della salute di tutti gli operatori, eviti rinvii in blocco onde scongiurare effetti negativi sulla domanda di giustizia;

-al fine di contemperare le modalità di trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte con il rito ordinario nel procedimento dinanzi al giudice di pace nonché consentire al personale di cancelleria di effettuare i necessari adempimenti,

avverte

**che le cause fissate per le udienze del giorno 13 luglio 2020 e del giorno 20 luglio 2020 per la prima comparizione ex art. 320 co 1 c.p.c. verranno differite ad altra udienza con apposito successivo provvedimento che sarà comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.**

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento per doverosa conoscenza e per le determinazioni di competenza al Presidente del Tribunale di Lecce e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lecce.

Lecce, 29 giugno 2020

Depositato in Cancelleria  
29 GIU 2020  
Lecce, .....  
L'Assistente Giudiziario  
Dr. Luigi Carcagni

Il Giudice  
Avv. Valter Vavalle